



COMUNE DI NAPOLI

## IL SINDACO

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 marzo 1990 n°53, è istituito presso la Corte d'Appello l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale; che ai fini dell'aggiornamento periodico del predetto albo, ai sensi del comma 7 dello stesso art. 1 della citata legge n°53/90, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nell'albo suddetto;

## I N V I T A

chiunque, iscritto nelle liste elettorali del comune, desideri essere inserito nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, a presentare domanda o farla pervenire via fax ai numeri 0817958491 e 0817958507 o via mail all'indirizzo: [scrutatori.presidentiseggio@comune.napoli.it](mailto:scrutatori.presidentiseggio@comune.napoli.it) o via pec all'indirizzo: [scrutatori.presidentiseggio@pec.comune.napoli.it](mailto:scrutatori.presidentiseggio@pec.comune.napoli.it) corredata da copia di documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", entro e non oltre il 31 ottobre p.v., presso il servizio elettorale sito in via Epomeo - parco Quadrifoglio - dichiarando:

nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio, il titolo di studio, la professione, l'indirizzo mail/pec e di non trovarsi nelle condizione di cui all'art. 23 del T.U. 16 maggio 1960 n°570 e dell'art. 38 del T.U. 30 marzo 1957 n°361\*; nonché se negli anni precedenti ha già svolto mansioni di presidente di seggio, indicando la data e il tipo di consultazione elettorale effettuata.

**Napoli, 23 settembre 2016**

**IL SINDACO**

**Luigi de Magistris**

\*l'art. 23 del T.U. della legge per la composizione e l'elezione degli Organi dell'Amministrazione Comunale e dell'art. 38 del T.U. delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione:

- A) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno d'età;
- B) i dipendenti dei ministeri dell'interno e delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- C) gli appartenenti a forze armate in servizio;
- D) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- E) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
- F) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.